

Disposizioni per la pesca nella Provincia di Novara **In vigore a partire dal 01/05/2021**

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE AI FINI DELLA PESCA

Ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, nelle more dell'approvazione dei Piani Ittici Regionale e Provinciale, le acque della Provincia di Novara sono, in via provvisoria, classificate come segue:

- Acque principali: Lago Maggiore e Lago d'Orta
- Acque salmonicole: tutte le acque scorrenti a monte della linea stradale Romagnano Sesia –Borgomanero - Gattico - Comignago – Borgo Ticino – Castelletto Ticino, Torrente Rese.

Fanno eccezione, in quanto non popolati prevalentemente da salmonidi:

- il lago d'Orta
- il fiume Sesia
- il canale della filatura di Grignasco per tutto il suo corso scorrente nei Comuni di Grignasco e Prato Sesia
- la roggia Mora nel tratto scorrente a monte della linea stradale sopra indicata, per circa un chilometro nei Comuni di Prato Sesia e Romagnano Sesia .

Su tutte le acque salmonicole è vietato l'utilizzo di ami con ardiglione o ancorette.

DISPOSIZIONI INERENTI LA PESCA DELLA CARPA E DELLE SPECIE DI CUI ALL'ALLEGATO "C" DEL REGOLAMENTO REGIONALE 1/R

Ai sensi del 2° comma dell'art. 14 (*Orari di pesca*) del D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, in tutte le acque ciprinicole della Provincia di Novara è consentita la pesca alla carpa (*Cyprinus carpio*) e alle specie dell'allegato C.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 15 (*Misure minime e quantitativo di pescato*) del D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, in tutte le acque della Provincia di Novara, le specie elencate nell'allegato C dello stesso D.P.G.R. n. 1/R e, successivamente, le specie alloctone individuate dalle istruzioni operative di dettaglio del Piano regionale, possono essere pescate senza limitazioni di misure e quantitativo.

DISPOSIZIONI IN MERITO A: TEMOLO, SAVETTA, LASCA, LUCCIO, TINCA E TROTA MARMORATA E SUOI IBRIDI

Oltre a quanto disposto nell'Allegato B del Regolamento regionale 1/R del 10 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 37/2006, è vietato, su tutto il territorio provinciale, trattenere le sottoelencate specie:

- temolo (*Thymallus thymallus*)
- savetta (*Chondrostoma soetta*)
- lasca o striglia (*Chondrostoma genei*)
- luccio (*Esox lucius*)
- tinca (*Tinca tinca*)

E' vietato inoltre trattenere fauna ittica appartenente alla specie Salmo - Marmoratus trota marmorata) suoi ibridi in tutto il territorio provinciale con contestuale obbligo di rilascio che dovrà essere effettuato immediatamente con la massima cura.

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PESCA DELLA TROTA IRIDEA

Ai sensi del 6° comma dell'art. 13 del D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, in deroga a quanto previsto al comma 2) del medesimo art. 13, è consentito, l'esercizio della pesca della trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) nelle acque classificate ciprinicole della Provincia di Novara, senza la limitazione dei periodi prevista dall'Allegato B del Regolamento regionale approvato con il suddetto D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, e pertanto durate tutto il corso dell'anno.

MODIFICA DEL NUMERO MASSIMO DI CATTURE GIORNALIERE DI SALMONIDI.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 16 del D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, il numero massimo di catture giornaliere di pesci appartenenti alle diverse specie delle famiglie di salmonidi, previsto dall'allegato B del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, è modificato, portandolo da n. 8 a n. 6 esemplari complessivi;
Dal calcolo della suddetta quota devono essere detratti gli esemplari di trota iridea.

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SPECIE FAMIGLIA SILURIDI.

E' vietata l'immissione ed il rilascio nelle acque della Provincia di Novara di tutte le specie appartenenti all'ordine dei siluriformi.

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA CON LA BILANCIA

Ai sensi dell'art. 10, comma 7, del D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, in deroga a quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo, la pesca con uso della bilancia è disciplinata come segue:

- a) Il lato massimo della rete della bilancia non deve essere superiore a metri 1,50 ;
- b) Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10, da misurarsi ad attrezzo bagnato;
- c) La rete deve essere montata su un palo di manovra di lunghezza non superiore a m.5. Non sono ammessi mezzi sussidiari atti a facilitarne il sollevamento;
- d) L'uso della bilancia è consentito esclusivamente dalla sponda e greto a piede asciutto: La distanza fra due bilance in esercizio non può essere, salvo reciproco accordo, inferiore a m. 15;
- e) La pesca con la bilancia è consentita esclusivamente nei seguenti corsi d'acqua per tratti scorrenti in Provincia di Novara:
 - 1) **FIUME TICINO e sue lanche e mortizze;**
 - 2) **TORRENTE AGOGNA - dal ponte della ferrovia Novara-Varallo a valle;**
 - 3) **TORRENTE TERDOPPIO - dal ponte dell'autostrada TO-MI a valle;**
 - 4) **NAVIGLIO LANGOSCO;**
 - 5) **CANALE CAVOUR;**
 - 6) **ROGGIA MOLINARA - dalla presa d'acqua in comune di Pombia compresi i tratti scorrenti nei Comuni di Pombia, Marano Ticino, e Oleggio, fino all'intersezione con la S.S. 527 per Busto Arsizio, località Molino Vecchio compresa;**
- f) La pesca con la bilancia è sempre vietata da 1° giugno al 15 luglio;
- g) La pesca con la bilancia è, inoltre, vietata nei periodi di asciutta, nei campi di gara permanenti e nelle zone No-Kill.

MODALITA' E NUMERO DI CANNE PER LA PESCA IN ACQUE CIPRINICOLE

Ai sensi dell'art. 10, comma 7, del D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, in deroga a quanto disposto al comma 6 del medesimo articolo, nelle acque ciprinicole della Provincia di Novara, il pescatore può utilizzare anche tre canne con un singolo amo per ciascuna, non innescato con pesce vivo entro uno spazio di cinque metri., esclusivamente per il carpfishing.

Per le violazioni alle disposizioni delle presenti disposizioni, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 26 - 1° comma lett. e) della l.r. 37/2006

ISTITUZIONE ZONA NO – KILL SUL TORRENTE AGOGNA

Tratto di torrente Agogna tra il ponte nuovo per Pisogno e, a valle il ponte per Pezzasco. pesca con la mosca artificiale ed il rilascio di tutto il pescato;

CAMPI DI GARA PERMANENTI SULLE ACQUE LIBERE DELLA PROVINCIA

Ai sensi del 2° comma dell'art. 3, lettera c) del D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R sono istituiti:

- un Campo di gara permanente sullo scolmatore del Torrente Terdoppio a Cerano, tra l'opera di presa della Roggia Cerana ed il ponte di Via Vigevano che presenta condizioni ittiche e idrologiche idonee allo scopo;
- due Campi di gara permanente nel Torrente Agogna, denominati: Bolzano (Dalla confluenza con il torrente Membra fino alla Chiesa di San Martino in Entravo) e Briga (dal ponte del municipio di Briga N. a valle fino al ponte di San Marco).

Fermo restando quanto stabilito con D.G.P. n. 135 del 12.03.2009 “Disposizioni applicative per lo svolgimento delle gare di pesca nelle acque della Provincia di Novara”, sono stabilite, per ciascun campo gara, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del citato Regolamento regionale n. 1/R, le seguenti ulteriori regole:

TERDOPPIO:

- Nel Campo di gara permanente la pesca è consentita a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca, ai sensi di legge;
- Nel campo gara è preferibile l'uso di ami privi di ardiglione o con ardiglione reso inerme;
- La pesca nel campo gara è consentita nel rispetto di tutte le regole stabilite dalla normativa vigente in materia di pesca e tutela degli ambienti acquatici, purché tutto il pesce catturato (fatta eccezione per le specie elencate nell'Allegato C del Regolamento n. 1/R/2012), salvo in occasione di manifestazione agonistiche, venga slamato senza danno ed immediatamente rilasciato nel corpo idrico di cattura in buono stato di salute e conservazione;
- L'operazione di slamatura deve essere possibilmente effettuata in acqua e le successive manipolazioni del pesce devono avvenire rigorosamente a mano bagnata;
- Durante le manifestazioni agonistiche il pesce potrà essere trattenuto per il solo periodo della gara, fino alla pesatura, in nasse con un minimo di 5 anelli.
- Il numero di concorrenti per ogni gara non potrà essere superiore a 90 ed inferiore a 10, per razionalizzarne l'utilizzo il campo gara è suddiviso in sezioni che potranno essere separatamente assegnate in base al numero d'iscritti:
 - zona 1 – da Via Vigevano al primo ponte a monte;
 - zona 2 – dal primo ponte a monte di Via Vigevano al ponte di Via Lobrino;
 - zona 3 - dal ponte di Via Lobrino al ponte di Via Mortara;
 - zona 4 - dal ponte di Via Mortara al ponte di Via Cameronara;
 - zona 5 – dal ponte di Via Cameronara all'opera di presa della roggia Cerana.

AGOGNA : Campi di Gara “Briga” e “Bolzano”

- Nei Campi di gara permanente la pesca è consentita a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca, ai sensi di legge;
 - Salvo durante lo svolgimento di gare di pesca non è consentito trattenere giornalmente più di sei trote iridea che andranno registrate sull'apposito tesserino.
 - La delimitazione del campo gara e la relativa immissione dovrà avvenire non prima delle ore 12 del giorno precedente quello di svolgimento della gara.
 - Nel caso di gare che dovessero prevedere uno svolgimento su due giornate all'interno del campo di gara, a far tempo dalla delimitazione dello stesso fino al

termine dell'intero svolgimento, è fatto divieto di pescare, a coloro che non risultano iscritti alla stessa.

- Eventuali gare che prevedano il rilascio del pesce potranno essere effettuate anche senza immissione purché con l'uso di esche artificiali montate con ami privi d'ardiglione o con lo stesso schiacciato.
- Il numero di concorrenti per ogni gara non potrà essere superiore a 150 ed inferiore a 10, per razionalizzarne l'utilizzo il campo gara è suddiviso in tre sezioni che potranno essere separatamente assegnate in base al numero d'iscritti:

Per le violazioni alle disposizioni delle presenti disposizioni relative al campi di gara, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 26 - 1° comma lett. c) della l.r. 37/2006

CAMPO GARA TERDOPPIO



CAMPO GARA AGOGNA : BRIGA



CAMPO GARA AGOGNA : BOLZANO

